

**INFORMATIVA PRUDENZIALE SUI RISCHI AMBIENTALI,
SOCIALI E DI GOVERNANCE
(BOZZA)**

novembre 2023

INDICE

| | |
|--|------------------|
| <i>PREMESSA.....</i> | <i>3</i> |
| <i>1. INDICATORI DEL POTENZIALE RISCHIO DI TRANSIZIONE CONNESSO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI.....</i> | <i>5</i> |
| <i>2. INDICATORI DEL POTENZIALE RISCHIO DI TRANSIZIONE CONNESSO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: PRESTITI GARANTITI DA BENI IMMOBILI — EFFICIENZA ENERGETICA DELLE GARANZIE REALI.....</i> | <i>8</i> |
| <i>3. INDICATORI DEL POTENZIALE RISCHIO DI TRANSIZIONE CONNESSO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: ESPOSIZIONI VERSO LE PRIME 20 IMPRESE AD ALTA INTENSITÀ DI CARBONIO</i> | <i>10</i> |
| <i>4. INDICATORI DEL POTENZIALE RISCHIO FISICO CONNESSO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: ESPOSIZIONI SOGGETTE AL RISCHIO FISICO</i> | <i>11</i> |
| <i>5. AZIONI DI ATTENUAZIONE: ATTIVI PER IL CALCOLO DEL GAR</i> | <i>13</i> |
| <i>6. ALTRE AZIONI DI ATTENUAZIONE CONNESSE AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NON CONTEMPLATE DAL REGOLAMENTO (UE) 2020/852</i> | <i>19</i> |

PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR2) prevede obblighi di disclosure in materia di rischi ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG risks) nell'ambito degli esistenti requisiti di informativa prudenziale da fornire al mercato a livello consolidato.

In particolare l'art. 449a prevede che, a partire dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, pubblichino informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance compresi i rischi fisici e i rischi di transizione definiti nella relazione di cui all'articolo 98 paragrafo 8 della direttiva 2013/36/UE.

Tali informazioni sono pubblicate due volte all'anno (ad eccezione del primo anno per il quale è prevista la frequenza annuale). Inoltre l'art. 434a dà mandato all'EBA di definire norme tecniche vincolanti (ITS) in modo da prevedere uniformi requisiti di disclosure.

L'EBA ha pubblicato, il 24 gennaio 2022, il Final draft "implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR" che contiene norme tecniche vincolanti (ITS) per tale disclosure. Di conseguenza il Regolamento UE 2022/2453 ha modificato il Regolamento UE 2021/637 introducendo i template.

È prevista un'informativa di tipo **qualitativo** relativa ai seguenti rischi:

- ambientale: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi ambientali definiti dalla normativa (tabella 1);
- sociale: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell'ente (tabella 2);

- di governance: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell'ente (tabella 3).

Oltre all'informativa di tipo qualitativo, sono previsti 10 template di tipo **quantitativo** che riguardano:

- Il rischio ambientale composto da:
 - rischio di transizione: rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o sulle attività investite dell'ente (template da 1 a 4);
 - rischio fisico: rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite dell'ente (template 5)
- Le azioni di mitigazione (template da 6 a 10).

In linea con l'articolo 449a della CRR, l'ITS si applica solo ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro.

La prima data di riferimento per l'applicazione dell'ITS è il 31 dicembre 2023, includendo anche le informazioni relative al *Green Asset Ratio* (GAR) previste dai template 6, 7 e 8. Invece, al fine di permettere alle istituzioni di raccogliere informazioni dalle loro controparti sulle emissioni di ambito 3¹, contenute nelle colonne i e j del template 1 e di implementare le metriche di

¹ Questo ambito comprende tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) derivanti dalle attività di un'azienda, che si verificano da fonti non di sua proprietà o controllo.

allineamento richieste nel template 3, la data di riferimento per tali informazioni è posticipata a giugno 2024.

Infine le informazioni aggiuntive e separate sul 'coefficiente di allineamento alla tassonomia del portafoglio bancario' (banking book taxonomy alignment ratio - BTAR) richieste con i template 9.1, 9.2 e 9.3, si applicheranno a partire da dicembre 2024.

L'EBA, con la Decisione del 6 luglio 2023 (EBA/DC/498), ha previsto una nuova raccolta dati per tali informazioni. Tale raccolta è stata inclusa nella versione 3.3 del DPM.

La presente Nota tecnica illustra i principali interventi di modifica dell'input Puma per i template da segnalare con data di riferimento 31 dicembre 2023. Il Comitato Strategico valuterà l'opportunità di integrare tali informazioni, nonché quelle che entreranno in vigore nelle date di riferimento successive, nella documentazione Puma (database e funzioni extratabellari).

Considerato il perimetro della segnalazione, si descrivono gli interventi utili per la produzione del flusso che ciascuna banca dovrà produrre a livello individuale quale contributo per il consolidato.

Per individuare le banche tenute a produrre tale contributo, nel File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) viene inserito il nuovo attributo "SEGNALAZIONI ESG" con il seguente dominio: "0" = intermediario non tenuto alla segnalazione; "1" = intermediario tenuto alla segnalazione.

1. Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici

Nel template 1 occorre fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente soggette ai rischi che potrebbero derivare dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In particolare, nel template in oggetto devono essere segnalate informazioni sulle

esposizioni verso imprese non finanziarie che operano in settori che contribuiscono fortemente al cambiamento climatico e in settori legati al carbonio. Tali esposizioni sono rappresentate dai prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti di capitale (incluse le partecipazioni in *subsidiaries, joint ventures and associates*), diverse da quelle incluse nei portafogli detenuti per la negoziazione o posseduti per la vendita.

Nelle righe del template è prevista una ripartizione per settore di attività economica (NACE), con un maggior livello di dettaglio rispetto a quello finora richiesto nelle altre segnalazioni. Per questo motivo la TCOR033 - ATECO PER SEZIONI E DIVISIONI verrà rinominata in TCOR033 – ATECO e verrà ampliata in modo da prevedere ulteriori due livelli rappresentati da:

- GRUPPO (livello 3)
- CLASSE (livello 4).

In colonna, invece, devono essere riportati il valore lordo delle esposizioni nonché le rettifiche di valore e le variazioni negative accumulate di fair value dovute al rischio di credito, con un focus sulla qualità di tali esposizioni (status di esposizione deteriorata e classificazione come stage 2).

Tali importi, nonché i relativi dettagli informativi di cui sopra, saranno gestiti nella documentazione Puma riutilizzando quanto già previsto per il Finrep. Anche il perimetro delle FTO da includere nel template sarà individuato a partire da quello previsto per tale segnalazione².

² In particolare, per i prestiti e le anticipazioni saranno considerate le righe 120, 196, 226 del template F18, mentre per i titoli di debito saranno considerate le righe 60, 186 e 216 dello stesso template. Per gli strumenti di capitale, infine, saranno considerate la riga 40 del template F4.2.1 e del template F4.3.1 e la 260 del template F1.1, considerando per quest'ultima solo le partecipazioni in società non finanziarie.

Tra le nuove informazioni del template è prevista la separata indicazione delle esposizioni verso imprese escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi³.

Nella colonna b) del template devono essere riportate le esposizioni verso imprese escluse da tali indici di riferimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera da d) a g) e dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Per individuare tali esposizioni, viene previsto in input il nuovo digit **05461 – ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE ESCLUSE DAGLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DELL'ACCORDO DI PARIGI** (0=NO; 1=SI). Tale informazione sarà prevista anche nella tabella di corredo TCOR80 – ANAGRAFICA CONTROPARTI. Ciascuna banca potrà, pertanto, scegliere se alimentare le informazioni a livello di esposizione o di controparte. In questo secondo caso la procedura provvederà a riportare l'informazione anagrafica su ciascuna esposizione della medesima controparte.

È inoltre prevista la separata indicazione delle esposizioni ecosostenibili, per la cui trattazione si rimanda al paragrafo sul template del GAR, e l'indicazione delle emissioni finanziate di gas a effetto serra (emissioni di ambito 1, 2 e 3 della controparte) in tonnellate di CO2 equivalente (colonne da i a k). La segnalazione di queste ultime sarà obbligatoria a partire dal 30 giugno 2024 e, pertanto, non vengono al momento previste le relative modifiche nella documentazione Puma.

Infine, nelle colonne da l) a o) è prevista la ripartizione delle esposizioni in funzione della durata residua mentre nella colonna p) deve essere fornita la relativa durata media ponderata.

³ L'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

Per il primo aspetto sarà utilizzato il campo 00010 - DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO, mentre per il calcolo della durata media ponderata la Cooperazione Puma valuterà la predisposizione di un'apposita fase di calcolo.

2. Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali

Nel template 2 devono essere fornite informazioni sul livello di efficienza energetica delle garanzie reali misurato in termini di consumo energetico. Il perimetro segnaletico è rappresentato dai prestiti garantiti da immobili residenziali e commerciali nonché dai beni immobili delle medesime categorie ottenuti mediante l'escussione della garanzia⁴.

L'importo da segnalare è rappresentato dal valore contabile lordo e, anche in questo caso, le istruzioni operano un rimando a quanto previsto dalle istruzioni del Finrep. Si ricorda al riguardo, che per quanto concerne i beni escussi, il valore contabile lordo è individuato nel valore alla data di acquisizione (campo 06324).

I prestiti garantiti e i beni escussi devono essere riportati distinti per:

- Area geografica (UE / extra UE)
- Livello di efficienza energetica (punteggio di prestazione energetica in kWh/m²)
- Livello di efficienza energetica (classe APE).

Inoltre occorrerà dare evidenza separata del valore degli immobili privi di classe APE nonché della percentuale di quelli stimati rispetto al totale.

⁴ In questo caso il perimetro della segnalazione sarà individuato in coerenza con il Finrep. In particolare, la categoria dei prestiti garantiti da immobili sarà individuata nella riga 90 del template F5.1. Invece la categoria degli immobili commerciali e residenziali escussi sarà individuata a partire dalle righe 30 e 40 del template 13.3.1, senza considerare il filtro sul campo 05348.

Le istruzioni del template chiariscono che per le esposizioni collegate a più di una garanzia reale, come ad esempio due beni immobili, le informazioni sull'efficienza energetica degli immobili collegati all'esposizione devono essere riportate separatamente in base ai livelli di efficienza energetica, proporzionando il valore dell'esposizione al valore dei beni che lo assistono. Per effettuare tale calcolo la Cooperazione Puma si riserva di predisporre un'apposita fase di calcolo. A tal fine la TCOR082 - TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING⁵ sarà integrata con i seguenti campi:

- **LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN KWH/M²**
- **LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - CLASSE APE** (0=NON APPLICABILE, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G)
- **PRESENZA APE** (0=SI, 1=NO)
- **PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA STIMATO** (0=NO, 1=SI)

Tali informazioni saranno richieste anche sulle FTO 01187.01/05 mediante le seguenti nuove variabili (che assumeranno lo stesso dominio previsto per le nuove variabili della TCOR082):

- **05462 – LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA)**
- **05463 - LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (CLASSE APE)**
- **05464 – PRESENZA APE**
- **05465 – PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA STIMATO.**

⁵ Si precisa che tali informazioni dovranno essere predisposte anche da parte delle banche che finora non gestivano la TCOR082 in quanto non tenute a segnalare Anacredit e NPL. Analoghe considerazioni valgono per la TCOR083 - TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE / LEASING che contiene la chiave di accesso alla TCOR082.

3. Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio

Nel template 4 occorre fornire informazioni aggregate e anonimizzate sulle esposizioni verso le controparti a più alta intensità di carbonio al mondo individuate attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati. Le informazioni da fornire sono le seguenti:

- valore contabile lordo (aggregato)
- valore contabile lordo riferito alle controparti rispetto al valore contabile lordo totale
- ecosostenibilità
- durata media ponderata
- numero di imprese cui si riferiscono i dati.

Considerati i contenuti del template, alcune delle informazioni potranno essere valutate solo a livello di consolidato. Tuttavia il gruppo Puma ritiene utile documentare la generazione di alcune delle informazioni richieste dal template da fornire alla capogruppo.

A tal fine, occorrerà alimentare la nuova tabella di corredo **TCOR46 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI CON CAPOGRUPPO AD ALTA INTENSITÀ DI CARBONIO** che permetterà di individuare, attraverso apposite derivazioni, le esposizioni con soggetti che fanno parte di un gruppo la cui impresa madre rientri nell'elenco delle 20 imprese ad alta intensità di carbonio.

In tal modo, nel contributo al consolidato potrà essere fornito il valore contabile lordo delle esposizioni presso la medesima controparte, l'identificativo della capogruppo, l'informazione sulla ecosostenibilità e la durata media ponderata. Per quest'ultima informazione si valuterà la predisposizione di una apposita fase di calcolo.

4. Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico

Nel template 5 occorre fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente esposte a rischi derivanti da pericoli cronici e acuti legati al clima.

Le categorie da riportare nel template sono le seguenti:

- esposizioni nel portafoglio bancario (prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale) non detenuti per la negoziazione e per la vendita, verso imprese non finanziarie suddivise per settore di attività economica
- prestiti garantiti da beni immobili
- garanzie reali immobiliari escusse.

Per ognuna delle categorie sopra riportate, il template richiede il valore contabile lordo nonché le rettifiche di valore (riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito o accantonamenti).

Devono inoltre essere forniti i seguenti dettagli informativi:

- esposizioni sensibili all'impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici, con un ulteriore dettaglio in base al tipo di pericolo (acuto, cronico o entrambi⁶)
- ripartizione per categoria di scadenza e durata media ponderata
- ripartizione per qualità del credito e classificazione come stage 2

⁶ "Il rischio fisico è classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse", cfr. Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa pubblicato nel novembre 2020 dalla Banca Centrale Europea.

- all'ubicazione geografica dell'attività della controparte, delle garanzie reali o dei beni escussi⁷.

Se un'esposizione è soggetta solo in parte all'impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici, essa non deve essere rappresentata per l'intero importo (ad eccezione della colonna b del template nella quale deve essere rappresentato il valore lordo complessivo). A tal fine sulle FTO interessate⁸ viene richiesto il campo **05467 - PERCENTUALE ESPOSIZIONE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** mediante il quale la procedura provvederà a calcolare i valori da riportare nel template.

Per quanto riguarda l'identificazione delle esposizioni sensibili ai cambiamenti climatici sulla TCOR082 verrà prevista la nuova variabile **BENE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** con il seguente dominio:

0 = NO

1 = SI, EVENTI ACUTI

2 = SI, EVENTI CRONICI

3= SI, EVENTI ACUTI E CRONICI

Analogamente, sulle FTO 01187.01/05 verrà richiesta la nuova variabile **05466 – BENE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** con il medesimo dominio.

Poiché un'esposizione può essere garantita da più beni, si ritiene applicabile quanto previsto dalle istruzioni del template 2 in tema di riproporzionamento del valore dell'esposizione in ragione del valore dei beni posti a garanzia (qualora

⁷ A tal fine le istruzioni del template prevedono l'utilizzo del livello delle divisioni indicato nella nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (o NUTS).

⁸ Per l'individuazione delle FTO in oggetto si rimanda a quanto previsto per il template 1.

essi presentino diversa ubicazione o diversa sensibilità all'impatto di eventi connessi ai cambiamenti climatici).

Infine per la definizione della durata media ponderata, la Cooperazione Puma valuterà la predisposizione di una fase di calcolo.

5. Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR

I template 6, 7 e 8 mirano alla divulgazione di informazioni su come e in che misura le attività delle banche si qualificano come attività sostenibili dal punto di vista ambientale in conformità con la tassonomia dell'UE. Queste informazioni sono rilevanti per comprendere come le istituzioni stanno mitigando i rischi legati al cambiamento climatico finanziando attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali della tassonomia di mitigazione e adattamento.

L'art. 8 comma 1 del regolamento (UE) 2020/852 (c.d. "Regolamento Tassonomia") impone alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario⁹ di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili (allineate alla tassonomia). Il comma 2 dello stesso articolo impone alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili.

Il regolamento (UE) 2021/2178 integra tali disposizioni specificando, data la peculiarità dell'attività, gli indicatori fondamentali di prestazione ("Key Performance Indicators" o "KPIs"), da applicare alle imprese finanziarie (enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di

⁹ cfr. articolo 19 bis e articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE come modificata dalla Direttiva 2014/95/EU c.d. Non-Financial Reporting Directive - "NFRD".

assicurazione e di riassicurazione)¹⁰. Tra essi figura il Green asset ratio (GAR) dato dal seguente rapporto:

$$\text{GAR} = \frac{\text{finanziamenti allineati alla tassonomia verso entità che devono pubblicare la DNF}}{\text{totale } \textit{banking book} \text{ della banca}}$$

Il template 7, la cui decorrenza è prevista per la data di riferimento del 31/12/2023, contiene le informazioni necessarie per il calcolo del GAR sulla base dell'allineamento del fatturato della controparte per la parte dei finanziamenti generici¹¹.

In particolare, nel template devono essere riportate in primo luogo le informazioni relative alle esposizioni che possono essere incluse sia nel numeratore che nel denominatore del GAR. In particolare vanno riportati prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio bancario verso società finanziarie, società non finanziarie, famiglie e amministrazioni locali, nonché sul valore contabile lordo dei beni ottenuti a seguito dell'escussione delle garanzie. Per i finanziamenti che hanno come controparte le famiglie è prevista un'ulteriore ripartizione in prestiti garantiti da immobili residenziali, per la ristrutturazione di edifici e per veicoli a motore. I prestiti per la ristrutturazione di edifici devono essere rappresentati in tale categoria se non vengono già rappresentati come prestiti garantiti da immobili residenziali. Invece per le amministrazioni locali è prevista la ripartizione tra finanziamento degli alloggi e altri finanziamenti.

¹⁰ Il citato Regolamento stabilisce anche il contenuto e la presentazione delle informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché la metodologia per conformarsi a tali norme.

¹¹ Per i dettagli sul calcolo del GAR si veda l'allegato V al regolamento (UE) 2021/2178.

Per tutte le categorie, oltre al valore contabile lordo, è prevista una separata indicazione delle attività ammissibili alla tassonomia¹² e delle attività allineate alla tassonomia¹³ per gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852. Se un'esposizione è pertinente per più di un obiettivo ambientale, essa è assegnata all'obiettivo più pertinente.

Nell'ambito dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, è prevista la distinzione tra:

- finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- attività di transizione di cui all'articolo 10 comma 2 del regolamento (UE) 2020/852;
- attività abilitanti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Nell'ambito dell'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici è invece prevista la distinzione tra:

- finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- attività di adattamento in senso stretto di cui all'articolo 11 a) del regolamento (UE) 2020/852;
- attività abilitanti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Per stimare la sostenibilità delle esposizioni si applicano le seguenti regole:

¹² «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati (regolamento (UE) 2021/2178, art. 1 punto 5).

¹³ «attività economica allineata alla tassonomia»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento (UE) 2021/2178, art. 1 punto 3).

- per le esposizioni creditizie per scopi specifici, in cui l'utilizzo dei proventi è noto, come i prestiti specializzati in finanziamenti di progetti finanziari, la valutazione si baserà sulle informazioni fornite dalla controparte sul progetto o sulle attività per le quali verranno utilizzati i proventi;
- per i prestiti/finanziamenti di carattere generale, per i quali non è noto l'utilizzo dei proventi, occorre fare affidamento alle informazioni che la controparte dovrà divulgare nella dichiarazione non finanziaria con particolare riferimento alla percentuale di fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche che si qualificano come sostenibili;
- per le esposizioni verso le famiglie le informazioni devono essere raccolte su base bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito. Per i prestiti garantiti da beni immobili residenziali, per la ristrutturazione di edifici e per veicoli a motore l'allineamento è valutato solo secondo un approccio semplificato per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico del regolamento delegato (UE) 2021/2139¹⁴;
- per i finanziamenti all'edilizia residenziale pubblica e per i beni ottenuti a seguito dell'escussione delle garanzie la valutazione va fatta sulla base della conformità ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nel template devono essere inoltre riportati:

- gli attivi inclusi nel solo denominatore ossia attivi verso società non finanziarie dell'UE (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD), società non finanziarie di paesi terzi (non soggette agli obblighi di

¹⁴ Per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà il riferimento è all'allegato I, punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., per i veicoli all'allegato I, sezione 6.5.

informativa della NFRD), derivati, prestiti interbancari a vista, disponibilità liquide e altri attivi (ad esempio avviamento, merci ecc.);

- gli attivi esclusi sia dal denominatore che dal numeratore (portafoglio di negoziazione, esposizioni sovrane ed esposizioni verso banche centrali).

Per individuare nella procedura Puma le esposizioni verso le famiglie per la ristrutturazione di edifici, sulle FTO 01131.08, 01131.26, 01131.76 e 01143.00 viene chiesto in input il nuovo digit **05476 – FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE** (0=NO; 1=SI) da alimentare nel caso di ristrutturazioni per le quali non sia presente una garanzia reale immobiliare residenziale. Mentre per i finanziamenti per l'acquisto di autovetture, sulle FTO 01131.08, 01131.26, 01131.76 e 01143.00 viene richiesto il nuovo digit **05477 – FINANZIAMENTO PER ACQUISTO AUTOVETTURE** (0=NO; 1=SI). La procedura provvederà a verificare che nel caso in cui tale digit assuma il valore 1, il campo 00022 sia uguale a 151.

Per i finanziamenti all'edilizia pubblica, sulle FTO 01131.08, 01131.26, 01131.76, 01143.00 e 01123.02 viene introdotto il nuovo digit **05478 - FINANZIAMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER ALLOGGI**.

Per le tre variabili di cui sopra la procedura provvederà a verificare, tramite appositi controlli sul SAE, che essi vengano alimentati solo nel caso di controparti famiglie (per i primi due) o amministrazioni locali (per il terzo).

Nell'ambito delle società non finanziarie dell'UE, per distinguere quelle soggette agli obblighi di informativa della NFRD da quelle che non lo sono, viene introdotto il digit **05472 – SOCIETA' NON FINANZIARIA SOGGETTE AGLI OBBLIGHI NFRD** (0=NO; 1=SI). Tale informazione sarà prevista anche in TCOR80 in modo da prevedere la possibilità di gestirla come informazione anagrafica della controparte.

Per individuare le esposizioni ammissibili alla tassonomia e la relativa quota parte dell'importo saranno introdotte le seguenti nuove variabili:

05468 – AMMISSIBILITA' ALLA TASSONOMIA

0 = NO,

1 = SI, PER MITIGAZIONE

2 = SI, PER ADATTAMENTO

05469 - PERCENTUALE AMMISSIBILITA' ALLA TASSONOMIA.

Per individuare la quota parte di ciascun finanziamento allineato alla tassonomia (ecosostenibile) viene introdotta la nuova variabile **05470 – PERCENTUALE ALLINEAMENTO ALLA TASSONOMIA (ECOSOSTENIBILITA')**. Essa deve essere alimentata con l'indicazione della percentuale di allineamento alla tassonomia calcolata sull'esposizione totale e non sulla quota parte ammissibile alla tassonomia. Tuttavia la procedura provvederà a verificare che la percentuale di allineamento alla tassonomia non superi la percentuale di ammissibilità alla tassonomia.

Per l'individuazione dei finanziamenti specializzati verrà usata la variabile 05339 - PRESTITI PER PROJECT FINANCE. Invece per individuare gli ulteriori dettagli richiesti verrà prevista la nuova variabile **05471 - TIPOLOGIA ATTIVITA' PER OBIETTIVI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO** con il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = TRANSIZIONE

2 = ADATTAMENTO IN SENSO STRETTO

3 = ABILITANTE

Si precisa che i valori 0 e 2 potranno essere alimentati solo nel caso in cui la variabile 05468 assuma valore 1 mentre il valore 2 potrà essere alimentato solo nel caso in cui la variabile 05468 sia pari a 2. Infine nel caso in cui il campo 05468 assuma valore 0, la variabile 05471 non dovrà essere alimentata.

Per individuare le nuove operazioni del periodo viene previsto il digit **05473 – NUOVE OPERAZIONE PER ESG** (0=NO, 1=SI). Esso potrà essere utilizzato

per dare evidenza delle esposizioni sorte nel periodo, in modo da supportare la generazione del template 8. Quest'ultimo template, unitamente al template 6, non rientra nella presente analisi in quanto il gruppo Puma, in ragione della tipologia delle informazioni trattate, non ritiene significativa la trattazione a livello individuale.

6. Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate dal regolamento (UE) 2020/852

Il template 10 contiene informazioni relative alle altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici diverse da quelle allineate alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852, ma che sostengono comunque le controparti nel processo di transizione e di adattamento per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Tali azioni e attività di attenuazione comprendono obbligazioni e prestiti emessi secondo norme diverse da quelle dell'Unione (es. obbligazioni verdi, obbligazioni sostenibili legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici, prestiti verdi, prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici).

Il template comprende informazioni sia di natura quantitativa che qualitativa. Nel presente paragrafo sono fornite informazioni per la produzione delle sole informazioni di natura quantitativa (colonne d, e ed f).

In particolare, occorre distinguere tra obbligazioni e prestiti ulteriormente dettagliati per tipologia di controparte. Per entrambe le categorie deve essere segnalato il valore contabile lordo.

Per individuare tali esposizioni viene introdotto il digit **05474 – ALTRE AZIONI DI MITIGAZIONE** che potrà essere alimentato solo se la variabile 05468 è pari a zero.

ALLEGATI